

**INCENTIVI PER LA CREAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
BOSCHIVE E DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DELLA PRIMA LAVORAZIONE
DEL LEGNO**

ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N. 206

**Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste e con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2025 CAPO III**

Decreto direttoriale 4 aprile 2025

**PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI**

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia, società con sede in Roma, Via Calabria 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 (di seguito anche “*Invitalia*”), in persona del dott. Gianluca Fiorillo in qualità di Responsabile nell’ambito della Funzione “Incentivi e Innovazione” di Invitalia , il quale agisce con i poteri conferiti mediante procura speciale per atto del Notaio dott.ssa Angela Cianni di Roma repertorio n. 2023 - Rogito n. 874 del 14 marzo 2024, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 19 marzo 2024 al n. 7260 Serie 1T

PREMESSO CHE

- la legge 27 dicembre 2023, n. 206, reca “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”;
- l’articolo 8 della predetta legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro, al fine di promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e di sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle

imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio;

- il comma 2, del citato articolo 8 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, volto ad individuare i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione della norma e il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse stanziate;
- il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 reca il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e ss.mm.ii;
- il decreto n. 677064 del 23 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy di seguito anche “*Ministero*”), è stata approvata la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- gli obiettivi della Strategia Forestale Nazionale, approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021, che recepisce gli indirizzi europei della Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (Comunicazione della Commissione COM (2021) n 572 final del 16 luglio 2021) e della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – “Riportare la natura nella nostra vita” (Comunicazione della Commissione COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020);
- l’articolo 35-bis del decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77 definisce “Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, modificando l’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che introduce al comma 4-quinquies gli “Accordi di Foresta” quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, equiparati alle reti di impresa agricole ai sensi del comma 4-quinquies;
- il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) è stato elaborato dall’Italia ai sensi dell’articolo 104 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

- l'articolo 79, comma 1, lettera a), attiene allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- in data 25 settembre 2023 è stato firmato l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023 e ss.mm.ii, è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii, prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il *Ministero* ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- che la definizione di micro, piccola e media impresa è disciplinata dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all'allegato I al regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, attiene il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca le “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, prevede che “Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese

di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

- l'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e ss.mm.ii.;
- gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, disciplinano il “Codice dell'amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca le “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, reca le “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
- la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* n. 267782 del 12 luglio 2023, reca il “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, reca le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, reca il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la legge 11 novembre 2011, n. 180, reca le “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;
- l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, reca le “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, l’articolo 46-bis, recante “Certificazione della parità di genere”;
- l’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, stabilisce che le aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e

regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
- la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
- l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, istituisce, presso il Ministero, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;
- il decreto del 20 febbraio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, attuativo del precitato articolo 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (di seguito anche “*Decreto*”), definisce le finalità dell’intervento agevolativo, i criteri di valutazione, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, l’entità del contributo a fondo perduto nonché tutti gli elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo

rimandando ad un successivo provvedimento del *Ministero*, la disciplina relativa alla procedura per l'accesso alle agevolazioni;

- l'articolo 4 del *Decreto* prevede per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli interventi di cui al Capo III del *Decreto*, il *Ministero* si avvale di *Invitalia*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 e, sulla base di uno specifico atto convenzionale sono regolati i reciproci rapporti tra il *Ministero* ed *Invitalia* quale *Soggetto gestore* connessi allo svolgimento delle attività sopra richiamate;
- possono accedere alle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 8 del *Decreto* che intendono realizzare programmi di investimento funzionali all'evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio;
- al fine di sostenere detti programmi di investimento, le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di spesa aventi ad oggetto investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relativi a spese ammissibili come disciplinate all'articolo 9 del *Decreto*;
- l'articolo 11, comma 1 del *Decreto* prevede che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita;
- l'articolo 11, comma 3 del *Decreto* prevede che, con successivo provvedimento del *Ministero*, vengano fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al *Decreto*;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 4 aprile 2025 (di seguito anche “*decreto direttoriale*”), individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni nonché fornisce ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal Capo III del *Decreto*;
- le imprese richiedenti le agevolazioni hanno presentato domanda per accedere al contributo e/o al finanziamento agevolato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4 del *decreto direttoriale*;
- nell'ambito delle attività di cui all'articolo 12, comma 1 del *Decreto*, *Invitalia* verifica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle risorse disponibili, la

- sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 8 del medesimo *Decreto*, relativamente alle caratteristiche delle imprese e dell'iniziativa oggetto della domanda;
- secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del *Decreto* e dall'articolo 5, comma 3 del *decreto direttoriale*, *Invitalia*, terminata l'istruttoria delle proposte pervenute, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti, adottata il provvedimento di concessione delle agevolazioni, anche cumulativo;
 - ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del *Decreto*, il provvedimento di concessione individua il progetto ammesso e l'ammontare delle agevolazioni concesse, definisce i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, per l'erogazione delle agevolazioni nonché per il rimborso del finanziamento agevolato, ove previsto, e riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca;
 - il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato sono concessi nei limiti delle risorse disponibili, come individuate all'articolo 3, comma 2, lett. b) e comma 3 del *Decreto*;
 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del *Decreto* le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine *Invitalia* trasmette idonea comunicazione;
 - a seguito di esito positivo delle verifiche istruttorie, *Invitalia* ha provveduto alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 nei limiti del massimale di aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
 - *Invitalia*, conformemente al D.Lgs. n. 231 del 2001 e ss.mm.ii., si è dotata di un proprio “Codice Etico”, reso disponibile nel proprio sito internet, che prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi ai soggetti interni ad *Invitalia*, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che a vario titolo, direttamente od indirettamente, intrattengono rapporti con *Invitalia* medesima e che, pertanto, dovranno osservarne i contenuti;

- *Invitalia*, a tutela della massima riservatezza del dipendente/consulente/collaboratore delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore di *Invitalia*, e in piena conformità con i requisiti indicati dall'ANAC, ha adottato la piattaforma <https://invitalia.segnalazioni.net/>, per la segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro (whistleblowing);
- con avviso direttoriale del 20 maggio 2025, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, è stata disposta a partire dalle ore 12:00 del 21 maggio 2025 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
- con provvedimento di concessione delle agevolazioni del 18 novembre 2025 sono stati concessi contributi per un importo complessivo pari a € 4.524.580,03 (quattromilonicinquecentoventiquattromilacinquecentottanta/03) nei confronti di 35 imprese.

DELIBERA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati al presente provvedimento di concessione del contributo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Concessione delle agevolazioni)

1. Per le domande di agevolazione il cui esito istruttorio si è concluso con esito positivo, con il presente provvedimento di concessione è disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4 del *Decreto* e dell'articolo 5, comma 3 del *decreto direttoriale*, la concessione delle agevolazioni.
2. Nell'elenco di cui all'allegato A è riportato il progetto ammesso, l'ammontare delle agevolazioni concesse, il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti e il codice "CUP" che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)", è stato comunicato a tutti i soggetti proponenti a seguito della presentazione della domanda di agevolazione.

3. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento *de minimis*, secondo quanto definito all'articolo 10 del *Decreto*.
4. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
5. In assenza di certificazione antimafia, ove prevista, le agevolazioni concesse saranno sottoposte alla condizione risolutiva del ricevimento di informazioni antimafia di contenuto interdittivo, così come disposto dal D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 e dei successivi D.lgs. 13.10.2014 n. 153 e dal DPCM 30.10.2014 n. 193. In tal caso le agevolazioni concesse saranno integralmente revocate da *Invitalia* nei confronti del soggetto beneficiario.

Articolo 3

(Finanziamento agevolato)

1. L'eventuale finanziamento agevolato concesso di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), numero ii) del *Decreto* è regolato ad un tasso pari a zero e ha una durata di 10 (dieci) anni, comprensivo di un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato al periodo di realizzazione del programma. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene mediante versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.
2. Il finanziamento agevolato è regolato da un Contratto da stipularsi tra *Invitalia* e i soggetti beneficiari che regolerà quanto disciplinato al precedente comma 1. La documentazione propedeutica alla stipula del Contratto di finanziamento agevolato dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento di concessione, tramite la procedura informatica dedicata alla misura, pena la decadenza dalle agevolazioni che *Invitalia* avrà la facoltà di disporre.
3. La documentazione di cui al comma precedente consta di:
 - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii sul possesso dei poteri di firma;

- b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sul rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera *a*) e *e*) del *Decreto*;
 - c. eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sul rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera *b*) del *Decreto*;
 - d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in merito all’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantouflag” o “revolving doors”) e dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 nonché tenuto conto della Delibera ANAC 25.09.2024;
 - e. atto costitutivo e statuto societario;
 - f. delibera di conferimento dei poteri;
 - g. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto in possesso dei poteri di firma.
4. Il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere il Contratto di finanziamento agevolato, che *Invitalia* provvederà a inviare con comunicazione PEC, e trasmetterlo tramite la procedura informatica dedicata alla misura entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza che *Invitalia* avrà la facoltà di disporre.

Articolo 4

(Erogazione dell’agevolazione)

- 1. Le agevolazioni sono erogate da *Invitalia* nei termini e con le modalità specificate nell’articolo 13 del *Decreto* e nell’articolo 6, comma 2 del *decreto direttoriale* in due quote commisurate allo stato avanzamento lavori dell’investimento, a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario. È fatta salva la possibilità, per l’impresa beneficiaria, di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in un’unica quota a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti.
- 2. Le richieste di erogazione, presentate con le modalità di cui all’articolo 13, del *Decreto* e all’articolo 6, comma 2 del *decreto direttoriale*, devono contenere l’indicazione dell’IBAN del conto corrente intestato ai soggetti beneficiari sul quale accreditare le agevolazioni.
- 3. Stanti le condizioni di cui all’articolo 13 comma 2 del *Decreto* e dell’articolo 6, comma 2 del *decreto direttoriale*, l’erogazione della prima quota di agevolazione pari al 50% (cinquanta

percento) del contributo concesso, è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non quietanzate, corrispondenti ad almeno il 50% (cinquanta percento) dell’investimento ammesso alle agevolazioni, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. L’erogazione avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria utilizzando la procedura informatica di cui all’articolo 4 del *decreto direttoriale* e secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, fermo l’esito positivo dei controlli di *Invitalia*, a condizione che il soggetto beneficiario avrà fatto pervenire ad *Invitalia*, la seguente documentazione:

- a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del *Decreto*;
- b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in merito all’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantoufage” o “revolving doors”) e dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 nonché tenuto conto della Delibera ANAC 25.09.2024;
- c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in merito all’invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alle verifiche “antimafia” ai sensi del D.Lgs. del 6/09/2011 n. 159 e del D.Lgs del 13/10/2014 n. 153, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, per una nuova richiesta, da parte di *Invitalia* delle informazioni antimafia.
- d. fatture di acquisto, relative al programma di spesa ammesso, recanti, nell’apposito campo, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico Progetto), tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “*Agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP.....*”;
- e. nel caso di fatture di acquisto quietanzate:
 - i. dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori;
 - ii. ordinativi di pagamento ed estratti conto atti ad attestare la tracciabilità dei pagamenti delle spese secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2 del *Decreto*;

- f. libri contabili dai quali risulti l’iscrizione dei beni relativi al programma di spesa come immobilizzazioni (materiali e immateriali) ai sensi dell’articolo 9, comma 1 e comma 2 del *Decreto*.
4. Stanti le condizioni di cui all’articolo 13 del *Decreto* e all’articolo 6, comma 2 del *decreto direttoriale*, l’erogazione della seconda quota di agevolazione, ovvero la quota unica delle agevolazioni medesime, la cui richiesta dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, data di ultimazione eventualmente prorogata ai sensi dell’art. 7, comma 2 del *decreto direttoriale*, utilizzando la procedura informatica di cui all’articolo 4 del medesimo *decreto direttoriale* e secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, potrà essere effettuata, fermo l’esito positivo dei controlli di Invitalia, a condizione che l’impresa beneficiaria avrà fatto pervenire a Invitalia, la seguente documentazione relativa all’intero programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, ivi inclusa quella relativa alla eventuale prima quota di agevolazione presentata:
- a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 *Decreto*;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in merito all’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantoufage” o “revolving doors”) e dall’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 nonché tenuto conto della Delibera ANAC 25.09.2024;
 - c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in merito all’invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alle verifiche “antimafia” ai sensi del D.Lgs. del 6/09/2011 n. 159 e del D.Lgs del 13/10/2014 n. 153, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, per una nuova richiesta, da parte di Invitalia delle informazioni antimafia.
 - d. fatture di acquisto, relative al programma di spesa ammesso, recanti, nell’apposito campo, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico Progetto), tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP ”;

- e. dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori;
- f. ordinativi di pagamento ed estratti conto atti ad attestare la tracciabilità dei pagamenti delle spese secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 del *Decreto*;
- g. libri contabili dai quali risulti l'iscrizione dei beni relativi al programma di spesa come immobilizzazioni (materiali e immateriali) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 e comma 2 del *Decreto*;
- h. relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento.

Resta inteso che, tutte le erogazioni effettuate in assenza di certificazione antimafia, ove prevista, saranno sottoposte alla condizione risolutiva del ricevimento di informazioni antimafia di contenuto interdittivo, così come disposto dal D.lgs. del 06.09.2011 n. 159 e dei successivi D.lgs. 13.10.2014 n. 153 e dal DPCM 30.10.2014 n. 193. In tal caso le agevolazioni concesse saranno totalmente revocate da Invitalia nei confronti del soggetto beneficiario.

Articolo 5

(Controlli e monitoraggio)

- 1. *Invitalia*, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell'agevolazione concessa, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del *Decreto*.
- 2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, ed in particolare:
 - a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti previsti dal *Decreto* e dal *decreto direttoriale*;
 - b) eventuale documentazione attestante la regolarità del rimborso del finanziamento agevolato;
 - c) ogni ulteriore eventuale documentazione utile alla verifica delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
- 3. Su richiesta di *Invitalia* i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative.

4. *Invitalia* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari.
5. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da *Invitalia* o dal *Ministero* e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dai predetti soggetti, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dagli stessi soggetti.

Articolo 6

(Revoche)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del *Decreto* è disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
 - b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento;
 - c) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - d) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal *Decreto e decreto direttoriale*, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore con le modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del *decreto direttoriale*;
 - e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli di cui all'articolo 14 del *Decreto* e all'articolo 5 del presente provvedimento di concessione;
 - f) l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;
 - g) l'impresa beneficiaria proceda al trasferimento, alla alienazione o alla destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione di *Invitalia*, dei beni ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;

- h) si proceda alla liquidazione giudiziale dell'impresa beneficiaria ovvero all'apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
- i) l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
- k) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 10 del *Decreto*.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1 del presente articolo e dell'articolo 15, comma 1 del *Decreto*, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate.

Il soggetto beneficiario in caso di revoca delle agevolazioni non avrà diritto alle quote delle medesime agevolazioni ancora da erogare e dovrà restituire ad *Invitalia* in un'unica soluzione:

- a) in caso di revoca totale, le agevolazioni ricevute, ovvero
- b) in caso di revoca parziale, gli importi delle agevolazioni ricevute, commisurati al periodo di mancata titolarità dei requisiti.

Il soggetto beneficiario dovrà, altresì, corrispondere ad *Invitalia* gli interessi e sanzioni, da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalla data dell'erogazione fino a quella della restituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per il successivo versamento all'entrata dello Stato.

La restituzione delle somme dovute ed il pagamento degli interessi dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Articolo 7

(Disposizioni finali – Foro competente)

1. Il presente provvedimento di concessione è pubblicato sul sito web di *Invitalia* www.invitalia.it nella sezione dedicata alla misura. Con la predetta modalità di pubblicazione

è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione in merito alla concessione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia a quanto disposto dal *Decreto* e dal *decreto direttoriale*, nonché dalle leggi e dai provvedimenti da essi richiamati.
3. Le controversie che dovessero insorgere in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Invitalia S.p.A.

Funzione Incentivi e Innovazione

Un Funzionario

Progressivo	Id Domanda	Soggetto richiedente	P.iva	Spese presentate (€)	Spese ammissibili (€)	Totale agevolazione concessa (€)	di cui contributo a fondo perduto concesso (€)	di cui finanziamento agevolato concesso (€)	CUP	COR
1	BOSMIIT00000016	SCHWEIGL STEFAN	02655940217	122.000,00	122.000,00	48.800,00	48.800,00	-	C46E2500040008	25324759
2	BOSMIIT00000023	SAN PIO DI GIORDANO LEONARDO	04187150711	91.050,00	91.050,00	36.420,00	36.420,00	-	C56E2500020008	25324873
3	BOSMIIT00000039	BERGMANN SIMON	03102110214	300.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	-	C26E2500070008	25324957
4	BOSMIIT00000046	SEB.ART. LEGNAMI DI POZZA SEBASTIANO	03865310241	98.000,00	98.000,00	44.100,00	44.100,00	-	C56E2500040008	25323465
5	BOSMIIT00000052	PEDRANZINI ANDREA	01024130146	89.349,00	89.349,00	35.739,60	35.739,60	-	C96E2500070008	25324976
6	BOSMIIT00000053	LEGNAMI PESAVENTO VITTORIO S.R.L.	00181750241	57.801,00	57.801,00	26.010,45	26.010,45	-	C16E2500040008	25323742
7	BOSMIIT00000060	HOLZPOWER DI OCHSENREITER MARTINA & C. SAS	03140610217	193.000,00	193.000,00	77.200,00	77.200,00	-	C26E2500010008	25325117
8	BOSMIIT00000097	BELLAN RAFFAELE	01292120290	94.500,00	94.500,00	37.800,00	37.800,00	-	C76E2500130008	25325149
9	BOSMIIT00000099	LEONARDI GINO IMBALLAGGI SAS DI LEONARDI DAVIDE	02637830221	356.250,00	356.250,00	174.375,00	135.000,00	39.375,00	C76E2500015008	25324036
10	BOSMIIT00000102	CHIAPELLA FRILLI S.N.C. DI CHIAPELLA GIUSEPPE & CHIAPELLA GUIDO	00249260043	67.000,00	67.000,00	30.150,00	30.150,00	-	C46E2500018008	25324135
11	BOSMIIT00000103	VAIRO FOREST S.A.S. DI VAIRETTI OSCAR E C.	01063400145	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	-	C96E2500012008	25325203
				1.668.950,00	1.668.950,00	710.595,05	671.220,05	39.375,00		